



CONFINDUSTRIA
Piemonte



INTRODUZIONE AL SISTEMA "SISTRI" PER LA TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI

Ermanno Maritano

Asti, 19 febbraio 2010



COS'E' IL SISTRI

Sistri è il sistema informatico di controllo per la tracciabilità dei rifiuti che il Ministero dell'Ambiente ha istituito e che cambia il modo di gestire i rifiuti. Le imprese passeranno da un sistema cartaceo (Registro di Carico e Scarico dei rifiuti, Formulario di Identificazione e MUD) a soluzioni tecnologiche che controllano in tempo reale il processo della gestione di tutta la filiera dei rifiuti (dal produttore, all'intermediario, al trasportatore, al recuperatore/smaltitore)



COS'E' IL SISTRI

- La gestione del SISTRI è stata affidata al Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente
- Una volta a regime, il SISTRI sarà interconnesso telematicamente con:
 - ISPRA (Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale)
 - Albo Nazionale Gestori Ambientali
 - Guardia Costiera
 - Sistemi informativi delle imprese ferroviarie



OBIETTIVI DEL SISTRI

- Garantire una maggiore efficacia dell'azione di contrasto dei fenomeni di illegalità e nei confronti dei comportamenti non conformi alle regole.
- Conoscere, in tempo reale, i dati relativi all'intera filiera dei rifiuti speciali, anche per interventi repressivi.
- Semplificare le procedure attraverso l'informatizzazione dei processi e l'eliminazione di alcuni adempimenti (Registri, Formulari, MUD), con conseguente riduzione dei costi



INQUADRAMENTO NORMATIVO

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, comma 1116)
- D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 (art. 2, c. 24)
- Legge 3 agosto 2009, n. 102 (art. 14-bis)
- Direttiva UE 2008/98/CE relativa ai rifiuti



INQUADRAMENTO NORMATIVO

Decreto 17 dicembre 2009

"Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009"

pubblicato sul S.O. 10 alla G. U. 9 del 13 gennaio 2010

entrato in vigore il 14 gennaio 2010



SOGGETTI OBBLIGATI AD ADERIRE

- Le imprese obbligate ad utilizzare il SISTRI sono sostanzialmente quelle che ad oggi sono soggette all'obbligo di compilazione del MUD, mentre per le altre imprese l'adesione è facoltativa.
- La tempistica per l'adesione al SISTRI varia in base all'attività svolta ed al numero di dipendenti



PROCEDURA DI ADESIONE

1. Iscrizione;
2. Versamento del contributo;
3. Consegna alla CCIAA/sezione dell'Albo, della documentazione richiesta e contestuale ritiro dei dispositivi informatici;
4. Montaggio delle black box sui mezzi di trasporto
5. Gestione dei rifiuti con sistemi cartaceo ed elettronico in parallelo;
6. Gestione dei rifiuti col solo sistema elettronico.



PRIMO GRUPPO

- i produttori iniziali di rifiuti pericolosi con più di cinquanta dipendenti, ivi compresi quelli di cui all'art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/2006;
- le imprese e gli enti con più di cinquanta dipendenti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del D.Lgs. 152/2006 *(rifiuti derivanti da lavorazioni industriali e artigianali nonché rifiuti derivanti dall'attività di recupero e di smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi);*



PRIMO GRUPPO

- i commercianti e gli intermediari di rifiuti;
- le imprese di trasporto di rifiuti speciali iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 212 comma 5 del decreto legislativo n. 152/2006. *Rientrano in questa categoria i produttori iniziali di rifiuti pericolosi (anche le imprese con un numero di dipendenti fino a 50), che trasportano un quantitativo di rifiuti pericolosi superiore a 30kg/litri al giorno.*
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti *(a prescindere dal numero di dipendenti);*



PRIMO GRUPPO

- nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, i soggetti di cui all'articolo 5, comma 10, del DM: terminalisti e responsabili degli scali merci nel trasporto intermodale, eccetera, *a prescindere dal numero di dipendenti*;
- i Consorzi che organizzano la gestione di particolari rifiuti per conto dei consorziati, *a prescindere dal numero di dipendenti*.



PRIMO GRUPPO - TEMPISTICA

- Iscrizione entro il 28 febbraio 2010
- Versamento contributo entro il 28 febbraio 2010
- Doppia gestione
(cartacea ed elettronica) dal 13 luglio al 12 agosto
- Gestione solo elettronica dal 13 agosto 2010



SECONDO GRUPPO

- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi che hanno fino a cinquanta dipendenti, ivi compresi quelli di cui all'art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/2006;
- i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del D.Lgs. 152/2006, che hanno tra i cinquanta e gli undici dipendenti.



SECONDO GRUPPO - TEMPISTICA

- Iscrizione entro il 30 marzo 2010
- Versamento contributo entro il 30 marzo 2010
- Doppia gestione
(cartacea ed elettronica) dal 12 agosto all'11 sett.
- Gestione solo elettronica dal 12 settembre 2010



TERZO GRUPPO

POSSONO ADERIRE SU BASE VOLONTARIA:

- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del D.Lgs. 152/2006, che non hanno più di dieci dipendenti;
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'art.212, comma 8, del D.Lgs. 152/2006
- gli imprenditori agricoli di cui all'art.2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi



TERZO GRUPPO

POSSONO ADERIRE SU BASE VOLONTARIA:

- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs. 152/2006



TERZO GRUPPO - TEMPISTICA

- Iscrizione

a partire dal 12 agosto 2010



COME AVVERRA' LA GESTIONE A REGIME?

- La gestione avverrà attraverso schede relative alle diverse casistiche; una sintesi delle operazioni è riportata nel seguito:
 1. il produttore carica i dati del rifiuto nell'Area Registro Cronologico, entro 10 gg lavorativi dalla sua produzione;
 2. il produttore, quando decide di conferire il rifiuto, carica le informazioni relative nell'Area Movimentazione Rifiuto, almeno 8 ore prima del trasporto;
 3. il trasportatore carica i dati del trasporto (almeno 4 ore prima del trasporto);
 4. il trasportatore arriva presso il produttore e inserisce il proprio dispositivo USB nel PC del produttore per prendere in carico il rifiuto;
 5. il produttore stampa una copia cartacea della scheda SISTRI che, firmata da produttore e dal conducente, accompagnerà il trasporto dei rifiuti;
 6. il ciclo si conclude all'arrivo del trasporto a destino, con l'accettazione del carico da parte del destinatario e le relative comunicazioni al Sistri da parte del trasportatore e del destinatario.



MUD 2010

Nel 2010 le imprese attualmente tenute all'invio del MUD dovranno assolvere tale obbligo entro il 30 aprile 2010 con riferimento ai rifiuti prodotti e gestiti nel 2009. Il Ministero ha annunciato l'adozione di una norma che consentirà di utilizzare la modulistica usata negli anni scorsi, e non quella introdotta con DPCM 2 dicembre 2008. Per il 2010 le imprese dovranno comunicare al Sistri i dati, per il periodo non coperto dal sistema Sistri, entro il 31 dicembre 2010.